



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA VERDI,9

TEL.02.98202212 – 0298202207 – FAX 0298231392

POLIZIA.LOCALE@COMUNE.VIZZOLOPREDABISSI.MI.IT



REGOLAMENTO PER LA TUTELA, IL BENESSERE E LA CUSTODIA DEGLI ANIMALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 19/12/2024

POLIZIA LOCALE

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

SOMMARIO

Titolo I – PRINCIPI GENERALI	2
FINALITA' - Profili istituzionali e valori etico-culturali	4



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA VERDI,9

TEL.02.98202212 – 0298202207 – FAX 0298231392

POLIZIA.LOCALE@COMUNE.VIZZOLOPREDABISSI.MI.IT

Art.1 Tutela degli animali.....	4
Art.2 Definizioni	5
Art. 3 Ambito di applicazione.....	5
Art. 4 Esclusioni	6
TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art.5 Modalità di Detenzione obblighi.....	6
Art. 6 Modalità di detenzione divieti - Maltrattamento di animali	8
Art. 7 Avvelenamento degli animali.....	10
art. 8 Decesso degli animali	11
Art.9 Ritrovamento – Smarrimento di animali	11
TITOLO III - UTILIZZO DI ANIMALI PER ACCATTONAGGIO -SPETTACOLI -FIERE E ALTRI INTRATTENIMENTI	12
Art. 10 Accattonaggio.....	12
Art.11 Circhi	12
TITOLO IV CANI.....	13
Art 12 Anagrafe Canina.....	13
art 13 Accesso a giardini parchi ed aree pubbliche	13
art. 14 Aree autogestite destinate ai cani.....	14
art.15 Animali e condominio.....	15
TITOLO V GATTI.....	16
art. 16 Protezione dei gatti	16
art. 17 Controllo demografico delle nascite e cure sanitarie	16
art.18 Cura e tutela delle colonie feline.....	17
TITOLO VI ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE RODITORI LAGOMORFI MUSTELIDI.....	18
art.19 Modalità di detenzione	18
TITOLO VII VOLATILI.....	19
art.20 Modalità di detenzione	19
TITOLO VIII ANIMALI ACQUATICI	19
art.21 Modalità di detenzione	19
TITOLO IX DISCIPLINA DEI PICCOLI ALLEVAMENTI E ALLEVAMENTI DI ANIMALI DA CORTILE	20
Art. 22 Modalità di detenzione.....	20



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA VERDI,9

TEL.02.98202212 – 0298202207 – FAX 0298231392

POLIZIA.LOCALE@COMUNE.VIZZOLOPREDABISSI.MI.IT

TITOLO X DISCIPLINA PER GLI ANIMALI ESOTICI ANFIBI RETTILI.....	21
Art. 23 MODALITA' DI DETENZIONE.....	21
TITOLO XI TARTARUGHE D'ACQUA E DI TERRA AUTOCTONE EUROPEE OBBLIGHI E DIVIETI	21
ART.24 obblighi e divieti	21
TITOLO XII ARMENTI E GREGGI	
Art. 25 obblighi e divieti	22
TITOLO XIII ABROGAZIONI	22
art.26 abrogazioni	22
TITOLO XIV VIGILANZA	23
TITOLO XV SANZIONI	24
TITOLO XVI DISPOSIZIONI FINALI -	26



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA VERDI,9

TEL.02.98202212 – 0298202207 – FAX 0298231392

POLIZIA.LOCALE@COMUNE.VIZZOLOPREDABISSI.MI.IT

ITOLE I PRINCIPI GENERALI

FINALITA' - PROFILI ISTITUZIONALI E VALORI ETICO-CULTURALI

- Il Comune di Vizzolo Predabissi sancisce il diritto degli animali alla dignità di esseri viventi e pertanto riconosce il diritto all'esistenza, compatibile con le proprie caratteristiche fisiologiche ed etologiche, condannando ogni maltrattamento e l'abbandono;
- A tale scopo il Comune di Vizzolo Predabissi promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti al benessere degli animali, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
- Il Comune di Vizzolo Predabissi valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.
- Il Comune di Vizzolo Predabissi condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
- Il Comune di Vizzolo Predabissi collabora con ATS Milano Città Metropolitana UOC Distretto Veterinario UOS Sanità Animale.
- Il Comune di Vizzolo Predabissi stipula un contratto per il servizio di recupero e custodia cani e gatti randagi rinvenuti sul territorio
[L.189/2004 \(GU Serie Generale n.178 del 31-07-2004\)](#)

ART.1 TUTELA DEGLI ANIMALI

- 1) Il Comune di Vizzolo Predabissi collabora con lo Stato che, in base alla L.281/91 legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo e della lotta al randagismo e alla tutela degli animali – promuove e disciplina la tutela degli animali e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e l'abbandono.
- 2) Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt.823 e 826 del Codice civile, esercita la tutela e la cura delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
- 3) Al Comune in base all'art.3 D.P.R 31 marzo 1979, spetta la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione e tutela degli animali, mediante l'adozione di specifici provvedimenti.

ART.2 DEFINIZIONI

- 1) La definizione generica di "animale" si applica a tutte le specie e razze di animali vertebrati e invertebrati;



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA VERDI,9

TEL.02.98202212 – 0298202207 – FAX 0298231392

POLIZIA.LOCALE@COMUNE.VIZZOLOPREDABISSI.MI.IT

- 2) Per “animali d’affezione” si intendono quelli che stabilmente o occasionalmente convivono con l’uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all’uomo, ove non contrasti con le normative vigenti. Si riconosce altresì la qualifica di animali d’affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto allo scopo di compagnia;
- 3) Per animali “randagi” si intendono quegli animali di specie domestica che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di esseri umani.
- 4) Per animali selvatici si intendono quegli animali appartenenti a specie non addomesticate, distinti in autoctoni e alloctoni;¹
- 5) Per animali da cortile si intendono quegli animali lasciati liberi nel proprio cortile quali anatre – conigli – galline – pavoni – faraone –

L.281/91 ([GU Serie Generale n.203 del 30-08-1991](#))

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente nel territorio del Comune di Vizzolo Predabissi (MI)
- 2) le norme previste dai successivi articoli che riguardano la detenzione di animali, il maltrattamento e mancato benessere degli stessi, la cattura la detenzione ed il commercio di fauna selvatica, autoctona. Devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale;
- 3) Beni Ambientali laghi - fiumi - canali - FLORA: la flora comprende tutte le specie vegetali che crescono nei fiumi e nei laghi - FAUNA: la fauna comprende tutte le specie animali che abitano nei fiumi e nei laghi. Per “FAUNA MINORE” si intende quel complesso di specie animali di piccole dimensioni quali anfibi rettili - pesci – invertebrati. La FAUNA SELVATICA è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale

ART. 4 ESCLUSIONI

- 1) Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) Alle attività economiche inerenti all’allevamento di animali ai fini zootecnici o ad esso connesse in quanto regolamentate da normative nazionali e comunitarie;

¹ I Centri Recupero Fauna Selvatica più vicini a Milano: Centro Recupero LIPU “La Fagiana” - tel. 338 3148603



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA VERDI,9

TEL.02.98202212 – 0298202207 – FAX 0298231392

POLIZIA.LOCALE@COMUNE.VIZZOLOPREDABISSI.MI.IT

- b) Alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo venatorio è regolato da specifiche disposizioni vigenti, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia, cioè alla fauna omeoterma di cui alla L.157/92;
- c) Alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi della normativa vigente;
- d) Alle attività di derattizzazione e disinfestazione;
- e) Alle attività di ricerca scientifica salvo quanto espressamente previsto negli articoli seguenti del presente regolamento

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.5 MODALITÀ DI DETENZIONE OBBLIGHI

- 1) Chi detiene un animale anche se temporaneamente e a qualsiasi titolo, dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela e salute, si assume l'obbligo e la responsabilità di provvedere alla sua cura e di garantirne il benessere;
- 2) I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della cura, della salute e della sanità dei luoghi di ricovero di contenimento degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso, per tutto il ciclo vitale con carattere di continuità;
- 3) Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato il proprietario o detentore tenuto conto dei bisogni fisiologici, etologici, riguardo il sesso la specie la razza e l'età deve garantire:
 - a) Ricovero con opportuno arricchimento ambientale;
 - b) Alimentazione in quantità e qualità adeguate;
 - c) Costante disponibilità all'acqua potabile;
 - d) Condizioni di pulizia e di sicurezza negli spazi di ricovero, nonché la prevenzione di eventuali rischi igienico-sanitari
 - e) Cure veterinarie e attività di profilassi;
 - f) Opportunità di movimento;



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA VERDI,9

TEL.02.98202212 – 0298202207 – FAX 0298231392

POLIZIA.LOCALE@COMUNE.VIZZOLOPREDABISSI.MI.IT

- 4) I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendersi cura del loro stato di salute, garantendone il benessere psicofisico. I proprietari o i detentori di animali, ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario dovranno sottoporre a visita veterinaria i propri animali e attuare le prescrizioni sanitarie impartite;
- 5) I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private e che non arrechino disturbo al vicinato;
- 6) I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno adottare tutte le misure di sicurezza per impedirne la fuga;
- 7) I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno adottare tutte le misure di sicurezza per garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- 8) Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo di un animale d'affezione deve adottare gli accorgimenti utili ad evitare la riproduzione non pianificata, se l'animale è di sesso femminile deve comunque prendersi cura della prole;
- 9) Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo di gatti lasciati liberi di uscire dalla loro abituale dimora e vagare sul territorio è invitato a provvedere alla loro sterilizzazione;
- 10) Il proprietario o detentore, di un cane che venga ritenuto dai servizi veterinari, a rischio elevato di incolumità pubblica come: morsicature o aggressioni per il suo comportamento concreto, a seguito di accertamento psicofisico dell'animale e della corretta gestione del proprietario o detentore, ha l'obbligo di conseguire un patentino che attesti la frequentazione di un percorso specifico
- 11) Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque violi i divieti di cui al presente articolo, sarà punito con la sanzione da Euro 40,00 a euro 250,00

ART. 6 MODALITÀ DI DETENZIONE DIVIETI - MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

- 1) E' vietato Infrangere agli animali maltrattamenti, alimentarli in modo improprio, privandoli dell'acqua e del cibo necessario;
- 2) E' vietato detenerli in spazi angusti o in strutture non idonee, in condizioni igienico sanitarie non adeguate;
- 3) E' vietato lasciare un animale nell'abitacolo di un veicolo, soprattutto in caso di alte temperature senza assicurare il ricambio di aria;
- 4) E' vietato sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute ovvero ricoverando all'esterno animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche sprovvisti di idoneo riparo;
- 5) E' vietato tenere gli animali in isolamento o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute e privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA VERDI,9

TEL.02.98202212 – 0298202207 – FAX 0298231392

POLIZIA.LOCALE@COMUNE.VIZZOLOPREDABISSI.MI.IT

- 6) E ' vietato detenere gli animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali: soffitte, cantine, garage, box, casotti, orti, recinti, in aree isolate non inserite in terreni di pertinenza dell'abitazione vera e propria;
- 7) E ' vietato tenere animali legati a catena o corda o funi fatta salva la necessità di addestramento nei casi di adempimento del dovere;
- 8) E ' vietato l'impiego di collari con aculei interni, con dispositivi di scarica elettrica o di qualunque altro dispositivo che arrechi sofferenza;
- 9) E ' vietato qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
- 10) E ' vietato ogni atto di amputazione del corpo degli animali, il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la recisione delle corde vocali, motivati da ragioni estetiche salvo i casi in cui si rende necessario per prevenire o guarire malattie;
- 11) E ' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi e siepi nel periodo riproduttivo degli uccelli, salvo casi di assoluta necessità;
- 12) E ' vietato eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta;
- 13) E ' vietato detenere animali che non ne richiedano il contenimento in gabbie o contenitori;
- 14) E ' vietato detenere animali esposti a suoni e rumori intollerabili
- 15) E' vietato l'utilizzo di dispositivi ad ultrasuoni quando gli animali, cani in particolare, non possono sottrarsi all'azione di questi apparecchi. (Ordinanza sulla protezione degli animali (OPA) del 23 aprile 2008, art. 76, cpv. 1 e 2)*
- 16) E ' vietato colorare gli animali mediante uso di pigmenti sia naturali che artificiali applicare piercing o tatuaggi;
- 17) E ' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio indicato;
- 18) è vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le vigenti disposizioni;
- 19) fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla L.281/91 è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo che per fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento per fini sanitari e di soccorso da parte delle associazioni e/o ATS Milano Città Metropolitana.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA VERDI,9

TEL.02.98202212 – 0298202207 – FAX 0298231392

POLIZIA.LOCALE@COMUNE.VIZZOLOPREDABISSI.MI.IT

*I dispositivi dissuasori ad ultrasuoni, seppur commercializzabili, sono dannosi per i cani, e ancor più se direzionati verso le proprietà vicine e posti ad una distanza tale dalle stesse, da recare fastidio ed impedire ai cani di muoversi e sostare in giardino, provocando loro stordimento e paura. Normalmente le "istruzioni" fornite, da chi vende questi prodotti, affermano che: *"l'apparecchio emette un forte suono ad ultrasuoni [...] molto fastidioso per i cani [...] la maggior parte dei cani risulta sensibile alla frequenza intorno a 23kHz e il dispositivo emette una frequenza fissa tra 22kHz e 25kHz [...]"*. Andrebbe anche preventivamente verificata la sensibilità di frequenza agli ultrasuoni dei cani prima di installare il dispositivo, i quali animali potrebbero essere sensibili già a frequenze molto più basse, cosicché la frequenza fissa summenzionata sarebbe dannosa. Collocare un dispositivo con una potenza tale che gli ultrasuoni possono essere uditi dagli animali indesiderati solo quando questi sono all'interno della proprietà, l'uso è corretto). Al contrario, se gli ultrasuoni sono udibili anche nelle proprietà confinanti ciò non è consentito. Se gli ultrasuoni sono udibili anche nelle proprietà confinanti ciò non è consentito.

- 20) E' vietato l'uso permanente di tre insetticidi dannosi per le api : clothianidin, imidacloprid e thiamethoxan è vietato distruggere favi o uccidere gli esemplari* ²
- 21) Non è consentita la vendita di animali d'affezione né la loro detenzione nei mercati all'aperto e nei luoghi aperti al pubblico, non è consentita la vendita anche senza corrispettivo di animali in luogo pubblico.
- 22) Chiunque violi tali divieti, detenendo animali in condizioni incompatibili con la loro natura e producendo gravi sofferenze è punito ai sensi dell'art. 727 e 650 del C.P. ³
- 23) Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque violi i divieti di cui al presente articolo, sarà punito con la sanzione da Euro 150,00 a euro 500.00

ART. 7 AVVELENAMENTO DEGLI ANIMALI

- 1) E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi nei quali possono accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite da ditte specializzate e con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo agli animali;

² Chiamare un apicoltore della zona che può recuperare lo sciame – chiamare i VVFF quando trattasi di pubblica e privata incolumità, in caso diverso possiedono l'elenco degli apicoltori attivi.

³ La condotta consiste nell'abbandonare un animale domestico di qualsiasi tipo, ovvero nel detenere l'animale in condizioni incompatibili con la loro natura. Entrambe le condotte configurano l'ipotesi di reato proprio, in quanto può essere commesso solo dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA VERDI,9

TEL.02.98202212 – 0298202207 – FAX 0298231392

POLIZIA.LOCALE@COMUNE.VIZZOLOPREDABISSI.MI.IT

- 2) E' vietato ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità, individuato come un biocidio. Trattasi di un delitto contro la vita (Convenzione di Strasburgo 13 novembre 1978);
- 3) I medici veterinari, liberi professionisti o pubblici ufficiali dell'azienda sanitaria locale e dipendenti dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale, sono tenuti a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati;
- 4) Chiunque per crudeltà o senza necessità cagioni la morte di un animale è punito ai sensi dell'art 544 bis C.P.

ART. 8 DECESSO DEGLI ANIMALI

- 1) E' vietato seppellire le spoglie di animali in aree pubbliche e private sul territorio comunale ⁴

⁴ 'OPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) ha precisato che il proprietario può procedere alla sepoltura quando il luogo di morte dell'animale permette la sepoltura in terra e la disponibilità del terreno risulta da un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, comodato o locazione). secondo le **Linee Guida ministeriali applicative del Regolamento** diramate con l'Accordo Stato-Regioni del 2004, è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà (esclusi gli equini) in terreni di privati cittadini o in aree individuate, solo se è escluso il pericolo di malattie infettive trasmissibili ad uomini ed animali.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA VERDI,9

TEL.02.98202212 – 0298202207 – FAX 0298231392

POLIZIA.LOCALE@COMUNE.VIZZOLOPREDABISSI.MI.IT

- 2) Le spoglie di animali di affezione deceduti dovranno essere conferite al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ATS Milano Città Metropolitana per la successiva cremazione ovvero presso ditte autorizzate e/o , presso il canile sanitario convenzionato con l'ATS Milano Città Metropolitana;
- 3) Nel caso di decesso dell'animale, il proprietario o il detentore dovrà darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ATS Milano Città Metropolitana.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque violi i divieti di cui al presente articolo, sarà punito con la sanzione da Euro 40,00 a euro 250,00

ART.9 RITROVAMENTO – SMARRIMENTO DI ANIMALI

- 1) Il cittadino in caso di ritrovamento o smarrimento di un animale è tenuto a comunicarlo alla Polizia Locale del comune di Vizzolo Predabissi o altre forze di Polizia che informerà l'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria competente per la cattura.
- 2) In caso di rinvenimento di un animale in difficoltà il cittadino è tenuto ad avvisare la Polizia Locale del comune di Vizzolo Predabissi o altre forze di Polizia, che provvederanno ad informare l'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria competente, il cittadino può provvedere alla messa in sicurezza dell'animale ed eventuale soccorso a carico di medici veterinari, il cui costo in caso di libera professione sarà a carico di chi presenta l'animale.
- 3) In caso un animale venisse coinvolto in un incidente stradale e lo stesso non fosse microchippato deve essere avvisata la Polizia Locale del Comune di Vizzolo Predabissi che provvederà alle cure in caso di ferimento o al recupero e smaltimento in caso di decesso con il canile in convenzione
- 4) Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque violi i divieti di cui al presente articolo, sarà punito con la sanzione da Euro 40,00 a euro 250,00

TITOLO III - UTILIZZO DI ANIMALI PER ACCATTONAGGIO -SPETTACOLI -FIERE E ALTRI INTRATTENIMENTI

ART. 10 ACCATTONAGGIO

- 1) E' fatto assoluto divieto di esercitare la pratica dell'accattonaggio con animali su tutto il territorio comunale;
- 2) E' vietato ad Enti, Associazioni e privati, esibire in postazioni itineranti animali vivi (in particolare cuccioli) con lo scopo di sollecitare offerte o donazioni a qualsiasi titolo;
- 3) In caso di inottemperanza di tale divieto, verrà revocata l'autorizzazione di occupazione suolo pubblico e gli animali rinvenuti saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso il canile sanitario convenzionato con l'ATS Milano Città Metropolitana;



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA VERDI,9

TEL.02.98202212 – 0298202207 – FAX 0298231392

POLIZIA.LOCALE@COMUNE.VIZZOLOPREDABISSI.MI.IT

- 4) Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque violi il divieto del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 500.00

ART.11 CIRCHI

- 1) Sono vietati su tutto il territorio comunale di Vizzolo Predabissi i circhi o spettacoli, che utilizzino animali, ritenendo diseducativi gli spettacoli che sfruttano gli animali, costringendoli ad azioni contrarie alle loro natura e sottoponendoli a stress psicofisici dannosi. (Dichiarazione dei Diritti Degli Animali proclamata dall'U.N.E.S.C.O nel 1978)
- 2) Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque violi i divieti di cui al presente articolo, sarà punito con la sanzione da Euro 150.00 a euro 500.00

Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo, le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale;

TITOLO IV CANI

ART 12 ANAGRAFE CANINA

- 1) I proprietari dei cani, residenti nel territorio comunale sono tenuti ad identificare i propri animali mediante l'inserimento di apposito microchip entro 15 giorni dall'inizio della proprietà o entro 45 giorni dalla nascita. Tale operazione può essere eseguita dai veterinari ufficiali dell'ATS Milano Città Metropolitana o da veterinari liberi professionisti accreditati, che procederanno ad inserire i dati anagrafici del proprietario, i dati segnaletici del cane nonché il codice dei microchip nella banca dati regionale;
- 2) I proprietari sono tenuti a segnalare entro 15 giorni la cessione il trasferimento o il decesso del cane al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ATS Milano Città Metropolitana che procederà ad aggiornare la banca dati regionale;
- 3) La scomparsa per qualsiasi causa di un cane deve essere denunciata dal proprietario o detentore entro 7 giorni al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ATS Milano Città Metropolitana;
- 4) L'identificazione dei cani nella banca dati è obbligatoria (L:281/91);
- 5) La registrazione dei gatti, dei furetti e dei conigli è su base volontaria;
- 6) Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque violi i divieti di cui al presente articolo, sarà punito con la sanzione da Euro 40,00 a euro 250,00



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA VERDI,9

TEL.02.98202212 – 0298202207 – FAX 0298231392

POLIZIA.LOCALE@COMUNE.VIZZOLOPREDABISSI.MI.IT

ART 13 ACCESSO A GIARDINI PARCHI ED AREE PUBBLICHE

All'interno dei giardini e delle aree pubbliche, il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo del cane deve adottare i seguenti accorgimenti:

- 1) E' fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio, la cui lunghezza non dovrà essere superiore a metri uno;
- 2) E' fatto obbligo di condurre i cani muniti di museruola nelle piazze pubbliche, nei parchi, nei giardini, negli edifici pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto. L'obbligo di museruola non sussiste per i cani di piccola taglia sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori;
- 3) E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire l'idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane;
- 4) E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree gioco per bambini, delimitate da appositi cartelli di divieto;
- 5) I proprietari o i detentori dei cani che conducono gli animali nei negozi, negli uffici pubblici e privati o negli esercizi pubblici, ove ammesso, dovranno munirsi di guinzaglio e museruola, avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno ad alcuno;
- 6) I proprietari o i detentori, possono lasciare libero il proprio cane nei campi e aree verdi, fuori dal centro abitato, avendo cura di mantenere sempre il controllo visivo e di ricondurli al guinzaglio in caso ci fossero altri cani o persone nella zona;
- 7) Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque violi i divieti di cui al presente articolo, sarà punito con la sanzione da Euro 40,00 a euro 250,00

ART. 14 AREE AUTOGESTITE DESTINATE AI CANI

- 1) Nell'ambito di giardini, parchi ed altra area verde di uso pubblico, possono essere organizzati spazi destinati ai cani, opportunamente attrezzati, delimitati e individuati mediante appositi cartelli. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, facendo attenzione a non arrecare danno alle strutture presenti ad altri animali o persone;
- 2) Il comune provvederà a stabilire le modalità di utilizzo delle aree, attraverso forme che consentono la vigilanza, il diretto controllo, il finanziamento dei costi di gestione e manutenzione delle aree stesse, col preciso intento di sensibilizzare e responsabilizzare gli utenti nella fruizione del servizio pubblico;



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA VERDI,9

TEL.02.98202212 – 0298202207 – FAX 0298231392

POLIZIA.LOCALE@COMUNE.VIZZOLOPREDABISSI.MI.IT

- 3) I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo degli animali, con esclusione di animali guida dei non vedenti e da essi accompagnati, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo;
- 4) L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino) dell'intero territorio comunale;
- 5) Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque violi i divieti di cui al presente articolo, sarà punito con la sanzione da Euro 40,00 a euro 250,00

ART.15 ANIMALI E CONDOMINIO

- 1) Il Codice civile stabilisce che i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Il cane o il gatto o altri animali domestici, vanno considerati come esseri senzienti e facenti parte del nucleo familiare. Salvo che in un contratto di locazione di un appartamento non sia espressamente fatto divieto al conduttore di introdurre animali – (il divieto in questo caso ha natura contrattuale);
- 2) Un animale può essere allontanato dal condominio solo in caso di particolare gravità. (scarsa igiene o malattia). Tali casi devono essere documentati tramite il personale di servizio pubblico e veterinario;
- 3) Il Regolamento condominiale è obbligatorio nel condominio che superi il numero di 10 condomini. L'amministratore di condominio ai sensi dell'art. 70 disp.att. Codice civile nel regolamento condominiale può stabilire delle regole di comportamento per la detenzione e custodia degli animali. La violazione del regolamento condominiale da parte di un condomino deve essere accertata e provata attraverso qualsiasi mezzo consentito dalla Legge. Deve essere emanata una delibera con la maggioranza dell'assemblea condominiale al fine dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Là dove il regolamento lo prevede può espressamente essere emessa dall'amministratore del condominio. (art.72 disp.att.c.c.)
- 4) La tutela delle immissioni rumorose è prevista dal Codice penale che prevede come ipotesi il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. Il disturbo della quiete, considerando i cosiddetti "orari sensibili" e le regole dei rumori definiti molesti valgono anche per l'abbaiare di un cane;
- 5) Il disturbo deve essere denunciato da quattro o più persone, deve essere dimostrato da una perizia, ovvero dal monitoraggio del personale autorizzato (Polizia Locale - ATS Milano Città Metropolitana – privati incaricati dal condominio) dal quale risulti che sono state quantitativamente violate le norme sull'inquinamento acustico;
- 6) La denuncia nei confronti di un condomino, possessore di animali domestici, relativa a rumori definiti "molesti", deve essere dimostrata da:



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA VERDI,9

TEL.02.98202212 – 0298202207 – FAX 0298231392

POLIZIA.LOCALE@COMUNE.VIZZOLOPREDABISSI.MI.IT

- a) disturbo continuato insistente e violento (il cane che abbaia occasionalmente non rientra nel caso di disturbo) - testimoni disposti a comparire davanti ad un giudice, in caso di citazione;
 - b) gli animali non possono essere lasciati senza vigilanza per lungo tempo sul balcone delle abitazioni poiché si potrebbe prefigurare il reato di omessa custodia.
- 7) Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque violi i divieti di cui al presente articolo, sarà punito con la sanzione da Euro 40,00 a euro 250,00

TITOLO V GATTI

ART. 16 PROTEZIONE DEI GATTI

- 1) I gatti sono animali che si muovono liberamente, in un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla L.281/91 e dalla L.R. 16/2006, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce le specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale o habitat dove svolgere le funzioni vitali (cibo - rapporti sociali - cure - riposo);
- 2) Per gatto libero si intende un animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato urbano edificato e non;
- 3) Un gruppo di gatti che vivono in libertà rappresenta una colonia felina;
- 4) Per habitat di colonia felina, si intende qualsiasi territorio sia esso pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale risulta vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di gatti che la compone e dal fatto che sia accudita o meno dai cittadini;
- 5) I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli, in quanto appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato;
- 6) Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque violi i divieti di cui al presente articolo, sarà punito con la sanzione da Euro 40,00 a euro 250,00

ART. 17 CONTROLLO DEMOGRAFICO DELLE NASCITE E CURE SANITARIE

- 1) Il Servizio Sanitario dell'ATS Milano Città Metropolitana preposto, d'intesa con il comune e con la collaborazione di associazioni animaliste riconosciute, provvede a censire le zone in cui esistono le colonie feline. Tale censimento deve essere aggiornato sia riguardo al numero dei gatti che delle loro condizioni di salute;
- 2) Il Servizio Sanitario dell'ATS Milano Città Metropolitana preposto d'intesa con il comune e con la collaborazione di associazioni animaliste riconosciute, provvede alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza;
- 3) La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie necessarie e potrà essere effettuata dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ATS Milano Città Metropolitana;



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA VERDI,9

TEL.02.98202212 – 0298202207 – FAX 0298231392

POLIZIA.LOCALE@COMUNE.VIZZOLOPREDABISSI.MI.IT

- 4) La soppressione dei gatti randagi che vivono in stato di libertà può avvenire ad opera di un medico veterinario, solo se gravemente ammalati e incurabili e se affetti da gravi sofferenze, anche psichiche;
- 5) Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque violi i divieti di cui al presente articolo, sarà punito con la sanzione da Euro 40,00 a euro 250,00

ART.18 CURA E TUTELA DELLE COLONIE FELINE

- 1) La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominato gattaro/a o tutore colonie feline. Il comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari, si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie feline;
- 2) Al gattaro deve essere permesso l'accesso ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti alle colonie censite, a qualsiasi area di proprietà pubblica e dell'intero territorio comunale. Il comune deve con apposita segnaletica, provvedere ad identificare le aree dove esistono le colonie feline al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di area protetta sottoposta a vigilanza da parte dell'Autorità Comunale, dall'ATS Milano Città Metropolitana, dalle Associazioni Animalistiche riconosciute e dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria;
- 3) L'accesso del gattaro/a in zone di proprietà privata è soggetto al consenso del proprietario. In caso di comprovati motivi relativi alla salute e tutela dei gatti liberi residenti nelle aree private e nell'impossibilità di accedervi, i gattari demandano al referente del comune* e alle Autorità competenti, i quali promuoveranno le azioni necessarie;
- 4) Le colonie feline sono tutelate dal comune nel caso di episodi di maltrattamento e si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti del responsabile secondo la normativa vigente;
- 5) è vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole-ripari-cucce);
- 6) ai proprietari dei gatti o detentori (individuati attraverso il microchip) che intendano lasciarli liberi di uscire dall'abitazione o dalla proprietà e vagare liberamente nel territorio, è fatto obbligo di provvedere alla loro sterilizzazione, al fine di contenere l'incremento della popolazione felina.
- 7) Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque violi i divieti di cui al presente articolo, sarà punito con la sanzione da Euro 40,00 a euro 250,00

TITOLO VI ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE RODITORI LAGOMORFI MUSTELIDI

ART.19 MODALITÀ DI DETENZIONE

- conigli



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA VERDI,9

TEL.02.98202212 – 0298202207 – FAX 0298231392

POLIZIA.LOCALE@COMUNE.VIZZOLOPREDABISSI.MI.IT

- 1) I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti, le gabbie non devono essere dotate di spigoli e il fondo della griglia deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente morbido e atossico,
 - 2) E' vietato detenere i conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.
- furetti
 - 3) Le gabbie dei furetti devono avere una base pari a 1 mq e un'altezza minima di 80 cm e possono contenere al massimo due esemplari;
 - 4) E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.
 - piccoli roditori
 - 5) Le gabbie devono avere una base minima di 0,24 cm e un'altezza di 0,30 cm e possono contenere fino a due esemplari;
 - 6) Per gli scoiattoli, le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche necessarie delle singole specie: volume minimo pari a 0,54 cm con una base minima di 0,25 cm.
 - lepri
 - 7) Allo stato libero vivono nel Comune di Vizzolo Predabissi gruppi di lepri è vietato dare loro la caccia ed è vietato circolare sulle aree verdi non percorribili e dove possono creare tane o covi
 - 8) Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque violi i divieti di cui al presente articolo, sarà punito con la sanzione da Euro 40,00 a euro 250,00

TITOLO VII VOLATILI

ART.20 MODALITÀ DI DETENZIONE

- 1) Le gabbie per i volatili non dovranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli e dovranno essere dotate di contenitori di 'acqua e di cibo sempre riforniti;
- 2) Devono essere tenuti, in base alla specie sociale sempre in coppia;
- 3) Non possono essere tenuti in gabbia i volatili nati liberi;



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA VERDI,9

TEL.02.98202212 – 0298202207 – FAX 0298231392

POLIZIA.LOCALE@COMUNE.VIZZOLOPREDABISSI.MI.IT

- 4) E' vietato lasciare all'aperto, le gabbie durante la stagione invernale, in particolare le specie esotiche tropicali, subtropicali o migratrici senza adeguata protezione E' vietato altresì lasciare le gabbie con qualunque volatile durante la stagione estiva o stagione invernale senza adeguata protezione;
- 5) Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque violi i divieti di cui al presente articolo, sarà punito con la sanzione da Euro 40,00 a euro 250,00

TITOLO VIII ANIMALI ACQUATICI

ART.21 MODALITÀ DI DETENZIONE

- 1) Il volume dell'acquario deve essere adeguato al numero dei pesci ospitati;
- 2) In ogni acquario deve essere garantito il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua;
- 3) gli animali acquatici devono essere mantenuti in condizioni e caratteristiche chimico-fisiche conformi alla specie;
- 4) Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque violi i divieti di cui al presente articolo, sarà punito con la sanzione da Euro 40,00 a euro 250,00

TITOLO IX DISCIPLINA DEI PICCOLI ALLEVAMENTI E ALLEVAMENTI DI ANIMALI DA CORTILE

ART. 22 MODALITÀ DI DETENZIONE

Fatte salve le disposizioni, le direttive e le normative inerenti specifiche problematiche igienico sanitarie, l'allevamento di volatili ed altri animali da cortile, detenuto a qualsiasi scopo deve essere sempre comunicato all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ATS.

Gli allevamenti devono rispettare le seguenti condizioni:

- 1) Non si deve recare danno o molestia agli abitanti delle case vicine;
- 2) Disporre di un recinto chiuso dotato di riparo adeguato dalle intemperie per il ricovero notturno;
- 3) I volatili devono essere detenuti all'interno di un'area esclusiva e delimitata da una recinzione metallica con un'altezza di almeno 1,5 mt



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA VERDI,9

TEL.02.98202212 – 0298202207 – FAX 0298231392

POLIZIA.LOCALE@COMUNE.VIZZOLOPREDABISSI.MI.IT

- 4) Il recinto non deve essere situato nell'area confinante l'altrui proprietà;
- 5) I locali devono avere le caratteristiche strutturali ed igienico - sanitarie idonee per le specie allevate;
- 6) È vietato detenere in centro abitato o condominio un numero di animali da cortile superiore a 30
- 7) Gli animali da cortile (galline, polli, conigli, faraone, pavoni) devono essere accuditi e tenuti nel massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie onde evitare qualsiasi forma di trasmissione e contagio di malattie infettive o potenziale focolaio di sviluppo di insetti, zecche, pulci, topi che può essere pericoloso per la salute pubblica
- 8) E' fatto divieto svolgere attività di allevamento amatoriale di animali in solai, box, autorimesse, vani interrati, seminterrati o qualsiasi altro locale non idoneo per spazio, aereazione e illuminazione
- 9) Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque violi i divieti di cui al presente articolo, sarà punito con la sanzione da Euro 40,00 a euro 250,00

TITOLO X DISCIPLINA PER GLI ANIMALI ESOTICI ANFIBI RETTILI

ART. 23 MODALITA' DI DETENZIONE

I detentori di animali esotici devono

- 1) Conoscere le principali nozioni di zoologia etologia ed igiene, indispensabili per la corretta gestione;
- 2) Disporre di ricoveri e aree destinate e sufficientemente rapportate alle esigenze degli stessi e devono riprodurre per animali tenuti in cattività le condizioni climatiche fisiche e ambientali compatibili con la natura delle specie e comunque aventi idoneità alla prevenzione di rischi o incidenti alle persone;
- 3) Sono tenuti a conservare la documentazione qualora prevista;
- 4) Le rane acquatiche le salamandre e i tritoni devono essere tenuti in acquari o terrari di dimensioni adeguate alla specie, deve essere garantito il sistema di ossigenazione dell'acqua e i parametri luminosi adeguati alla specie
- 5) E' vietato detenere o allevare specie pericolose (serpenti - coccodrilli – scorpioni – ragni - tartarughe azzannatrici – tartarughe alligatori) che possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo;



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA VERDI,9

TEL.02.98202212 – 0298202207 – FAX 0298231392

POLIZIA.LOCALE@COMUNE.VIZZOLOPREDABISSI.MI.IT

- 6) Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque violi i divieti di cui al presente articolo, sarà punito con la sanzione da Euro 40,00 a euro 250,00

TITOLO XI TARTARUGHE D'ACQUA E DI TERRA AUTOCTONE EUROPEE OBBLIGHI E DIVIETI

ART.24 OBBLIGHI E DIVIETI

- 1) La convenzione di Berna ratificata nel 1979 e veicolata in legge dall'Italia nel 1981 salvaguarda le specie protette da qualsiasi forma di caccia, detenzione e commercio internazionale e nazionale;
- 2) E' vietato prelevare o abbandonare esemplari in natura Art. 727 bis cp
- 3) E' obbligatorio essere in possesso del documento CITES e del microchip per detenere una tartaruga di terra
- 4) E' obbligatoria la denuncia di nascita o di decesso e deve essere effettuata entro 10 giorni dall'evento ai Carabinieri CITES
- 5) La normativa è regolata dalla L. n. 150/1992 –
- 6) In caso di rinvenimento di specie autoctone sul territorio comunale devono essere consegnati all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Vizzolo Predabissi che provvederà alla collocazione in idonee strutture

TITOLO XII ARMENTI E GREGGI

ART. 25 OBBLIGHI E DIVIETI

- 1) Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.
- 2) I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.
- 3) Le moltitudini di animali non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.
- 4) Il pascolo vagante, cioè senza custode, è consentito solo sui terreni liberi al pascolo posseduti dal proprietario o affidatario degli animali pascolanti, purché' le proprietà contermini ed i terreni, anche dello stesso proprietario, in cui il pascolo è vietato, siano adeguatamente protetti da sconfinamenti.
- 5) Il proprietario degli armenti è obbligato alla pulizia della strada dei marciapiedi e di qualunque altra struttura
- 6) Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque violi i divieti di cui al presente articolo, sarà punito con la sanzione da Euro 40,00 a euro 250,00

TITOLO XIII ABROGAZIONI



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA VERDI,9

TEL.02.98202212 – 0298202207 – FAX 0298231392

POLIZIA.LOCALE@COMUNE.VIZZOLOPREDABISSI.MI.IT

ART.26 ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili contenute in altre disposizioni

TITOLO XIV VIGILANZA

La Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento spetta alla Polizia Locale del Comune di Vizzolo Predabissi alla Polizia Provinciale, all'ATS Distretto Veterinario, alle Guardie Zoofile Volontarie e a tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria ciascuno per quanto di competenza

Fatte salve le responsabilità penali in caso di animali tenuti in stato di denutrizione o sofferenza per precarie condizioni di salute o situazioni di maltrattamento gli organi di vigilanza accertano la violazione e denunciano l'illecito;

Gli animali oggetto del provvedimento di sequestro o confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con Decreto del Ministero della salute adottato di concerto con il Ministero dell'Interno

Le modalità di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.7 bis del Testo Unico n. 267/2000 saranno applicate ai sensi del capo I della legge 689 del 24/04/1981 salvo le disposizioni previste al titolo 4; L. 281/91; LR 16/2006;

In caso di recidiva anche se non specifica, si applica il doppio della sanzione;

Laddove previsto, si procederà al sequestro dell'animale, che verrà ospitato presso le strutture preposte, la restituzione dell'animale al proprietario sarà subordinata all'eliminazione della causa oggetto del sequestro.

E' Istituita presso il Comune di Vizzolo Predabissi la figura del Referente Comunale UTA (Ufficio Tutela Animali)



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA VERDI,9

TEL.02.98202212 – 0298202207 – FAX 0298231392

POLIZIA.LOCALE@COMUNE.VIZZOLOPREDABISSI.MI.IT

TITOLO XV SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni contenute nel presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa

TITOLO II	Art.5	Dal comma 1 al comma 10	Da euro 40.00 a euro 250.00
	Art.6	Dal comma 1 al comma 20 – comma 21 punito ai sensi dell'art. 727 e 650 del c.p.	Da euro 150.00 a euro 500.00
	Art. 7	Dal comma 1 al comma 3	Punito ai sensi dell'art. 544 c.p.
	Art. 8	Dal comma 1 al comma 3	Da euro 40.00 a euro 250.00
	Art. 9	Comma 1 e 2	Da euro 40.00 a euro 250.00
TITOLO III	Art. 10	Dal comma 1 al comma 3	Da euro 150.00 a euro 500.00
	Art. 11	Comma 1 e 2	Da euro 150.00 a euro 500.00
TITOLO IV	Art. 12	Dal comma 1 al comma 4	Da euro 40.00 a euro 250.00
	Art 13	Dal comma 1 al comma 6	Da euro 40.00 a euro 250.00
	Art.14	Dal comma 1 al comma 4	Da euro 40.00 a euro 250.00
	Art. 15	Comma 1 e 2	Da euro 40.00 a euro 250.00



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA VERDI,9

TEL.02.98202212 – 0298202207 – FAX 0298231392

POLIZIA.LOCALE@COMUNE.VIZZOLOPREDABISSI.MI.IT

TITOLO V	Art. 16	Comma 5	Da euro 40.00 a euro 250.00
	Art 17	Comma 2 e 3	Da euro 40.00 a euro 250.00
	Art. 18	Comma 2 comma 3 comma 5 -6 -7	Da euro 40.00 a euro 250.00
	Art. 19	Dal comma 1 al comma 7	Da euro 40.00 a euro 250.00
TITOLO VII	Art. 20	Dal comma 1 al comma 4	Da euro 40.00 a euro 250.00
TITOLO VIII	Art . 21	Dal comma 1 al comma 3	Da euro 40.00 a euro 250.00
TITOLO IX	Art. 22	Dal comma 1 al comma 8	Da euro 40.00 a euro 250.00
TITOLO X	Art. 23	Dal comma 1 al comma 5	Da euro 40.00 a euro 250.00
TITOLO XI	Art. 24	Dal comma 1 al comma 3	Da euro 150.00 a euro 500.00 per quanto non espressamente indicato la normativa è regolata dalla L.150/1992
TITOLO XII	Art. 25	Dal comma 1 al comma 5	Da euro 40.00 a euro 250.00



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

COMANDO POLIZIA LOCALE

VIA VERDI,9

TEL.02.98202212 – 0298202207 – FAX 0298231392

POLIZIA.LOCALE@COMUNE.VIZZOLOPREDABISSI.MI.IT

TITOLO XVI DISPOSIZIONI FINALI -

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della Delibera di Consiglio Comune di approvazione del medesimo.

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, dalla violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano, le modalità previste dalla Legge 24 Novembre 1981 n. 689, le sanzioni amministrative di seguito elencate e per quanto non previsto dall'elenco si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 bis D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 –